



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 246 del 23.10.2017

OGGETTO

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CASCIANO VAL DI PESA

L'anno **2017** addì **23 (ventitre)** del mese di **ottobre** alle ore 17,00 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa Maria D'Alfonso.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto	X		VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta	X				

LA GIUNTA

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della medesima legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Codice civile;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- la legge 11 agosto 1991 numero 266, "*Legge quadro sul volontariato*";

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL; il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "*i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*"; la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la numero 266 del 1991, la "*legge quadro sul volontariato*"; con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come "*espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*"; inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991); la legge quadro definisce volontariato l'attività "*prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*" (art. 2 della legge 266/1991); l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;



- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso inoltre che:

- l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che *"dimostrino attitudine e capacità operativa"*;
 - le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:
 1. l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;
 2. l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori; inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ParereAS1258 pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:
 3. la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
 4. dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
 5. dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;
- al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni no profit di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere sopra citato);

Premesso che:

l'Associazione non lucrativa denominata **ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà** ha quali prioritari scopi sociali la promozione ed il rafforzamento dell'amicizia e della conoscenza fra le persone, i rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e private; la promozione la coordinazione e l'organizzazione di rapporti tra gli associati; la realizzazione, in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività a favore delle organizzazioni di volontariato per conseguire fini comuni; nonché la promozione di iniziative di solidarietà sociale;

l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Toscana dal 18/03/1999 con D.P. n. 16; nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha dimostrato *"attitudine e capacità operativa"* tali da consentirle lo svolgimento di servizi rivolti al pubblico; il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei propri associati, per la gestione del servizio di **sorveglianza degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo San Casciano Val di Pesa**;

Esaminato l'allegato schema di *Convenzione con l'Associazione di Volontariato*, schema composto da 11 articoli e che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di avvalersi dell'attività dell'Associazione non lucrativa denominata **ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà** per la gestione del servizio di **sorveglianza degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo San Casciano Val di Pesa**;



3. conseguentemente, di approvare lo schema di *Convenzione con l'Associazione di Volontariato ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà*, schema che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la Giunta,

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di sottoscrivere quanto prima la Convenzione e rendere operativo il rapporto di collaborazione tra Comune ed Associazione di volontari, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL)

Allegati:

A) bozza di Convenzione con l'Associazione di volontariato denominata **ANTEAS**



ALLEGATO A)

Convenzione con l'Associazione di volontariato denominata ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà

Con la presente scrittura privata, il giorno _____ l'ente **Comune di San Casciano Val di Pesa**, con sede in Via Machiavelli, 56, codice fiscale e partita IVA 00793290487, qui rappresentato dal dirigente Responsabile del Servizio Affari Legali Educativi e Demografici, Dott.ssa Mariagrazia Tosi nata a Pontedera (PI) il 22/06/1966 domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero n. 8 del 01/07/2016 e l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata **ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ZONA CHIANTI**, con sede in Via Del Prete, 65 Firenze, codice fiscale 94064730487 nella persona del legale rappresentate Signor/a nato/a a il..... C.F..... il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'associazione; richiamati:

la legge 11 agosto 1991 numero 266, "Legge quadro sul volontariato";

il Codice civile;

gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la numero 266 del 1991, la "legge quadro sul volontariato";

con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"; inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991);

la legge quadro definisce attività di volontariato quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2 della legge 266/1991);

l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri

soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che, "dimostrino attitudine e capacità operativa";

le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:

1- l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;



2- l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori; inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:

3- la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;

4- dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;

5- dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;

al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni no profit di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere sopra citato);

l'Associazione non lucrativa denominata **ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ZONA CHIANTI** ha quali prioritari scopi sociali la promozione ed il rafforzamento dell'amicizia e della conoscenza fra le persone, nonché la promozione di iniziative di solidarietà sociale;

l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Toscana dal 16/03/1999; nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha sempre dimostrato "attitudine e capacità operativa";

grazie alla presente il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei proprio associati, per la gestione del servizio di cui all'articolo 3;

lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il _____ con deliberazione n. _____.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa, la gestione del servizio di **sorveglianza degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo San Casciano Val di Pesa**, dettagliatamente descritto al successivo articolo 3, di seguito denominato semplicemente **servizio**.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Articolo 3 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue: sorveglianza degli alunni trasportati della scuola secondaria di primo grado "I. Nievo". Tali alunni accedono alla scuola da due distinti ingressi per poi recarsi in due punti di raccolta in attesa dell'inizio delle lezioni. Il compito dei volontari di Anteas è quello di supportare il personale scolastico nel delicato momento della discesa degli alunni dai mezzi di trasporto (rispettivamente presso i due cancelli posti l'uno su via Montopolo e l'altro su viale Pertini) nel loro trasferimento ai due punti di raccolta messi a disposizione dalla Direzione didattica al fine d'impedire l'allontanamento dal plesso e durante l'attesa dell'inizio delle lezioni. Ogni giorno saranno necessari due volontari, l'uno presso l'ingresso di Viale Pertini, l'altro in prossimità del cancello di via Montopolo. Analogo servizio di sorveglianza, negli orari e secondo le modalità concordate con il Dirigente scolastico è richiesto presso la scuola primaria Machiavelli sita in via Empolese, 14, San Casciano Val di Pesa. L'organizzazione del servizio è suscettibile di variazioni in ossequio al mutare delle esigenze.

Articolo 4 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 15/09/2017 e scadenza il 8/06/2018. Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 5 – Rimborso spese



A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266/1991, il Comune riconosce all'Associazione un rimborso spese di euro **2.500,00** (duemilacinquecento) da versare entro il 31/12/2017.

Articolo 6 – Controlli e rendiconto

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione. Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio (articolo 7 comma 2 legge 266/1991) e delle spese sostenute in genere per lo svolgimento del servizio.

Articolo 7 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della **polizza assicurativa** rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 7 comma 3 della legge 166/1991) compresi nella somma di cui all'art. 5).

Articolo 8 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Articolo 11 - Registrazione

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, l'approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Comune di San Casciano Val di Pesa

Associazione ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ZONA CHIANTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18/08/2000 N. 267


Servizio proponente: **SERVIZIO AFFARI LEGALI, EDUCATIVI E DEMOGRAFICI**

OGGETTO : CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS PER LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

n.

La sottoscritta Dr.ssa Mariagrazia Tosi, Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica concernente la proposta in oggetto.

San Casciano V.P., 28/10/2017

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~~
IL WICE-SEGRETARIO
Tosi Dr.ssa Mariagrazia


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

n.

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Casciano V.P.

II RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA'

Bagni Dr.ssa Barbara




Deliberazione Giunta Comunale N. 246 del 23.10.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Massimiliano Pescini

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

PUBBLICAZIONE

Il giorno **02.11.2017** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 02.11.2017

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

ESECUTIVITA'

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data **02.11.2017** ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 **in data 23.10.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 02.11.2017

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso